

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1873-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE BERTINELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

alla Presidenza il 24 novembre 1964

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964

Presentata alla Presidenza il 10 dicembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 22 maggio 1948 l'Italia stipulò con la Svizzera il primo accordo in materia di emigrazione. Senonché tale accordo, concluso in un momento in cui il flusso emigratorio italiano verso la Confederazione elvetica aveva uno sviluppo moderato e normale ed in Svizzera si stimava che esso avesse carattere temporaneo, si dimostrò in questi ultimi anni non più attuale. E per questo che sin dai primi mesi del 1960, si propose alle autorità svizzere di iniziare un negoziato per rivedere ed aggiornare le

clausole dell'accordo, ma solamente nel 1961 le trattative ufficiali poterono avere inizio. Come è noto, esse sono state concluse a Roma il 10 agosto scorso con la firma dell'Accordo che viene ora sottoposto al vostro esame e che sostituisce ad ogni effetto quello del 1948.

In attesa delle ratifiche di legge, il nuovo accordo stabilisce (articolo 33) che esso venga provvisoriamente applicato a partire dal 1° novembre 1964. Senonché questa clausola non è stata accettata dal Parlamento svizzero che ha rivendicato il diritto di esaminare e di

scutare l'accordo nel suo complesso, prima di qualsiasi applicazione provvisoria, anche parziale. E l'esame è infatti in corso in questi giorni secondo una procedura d'urgenza concordata dal Governo elvetico con i Presidenti delle due Camere. Si prevede, quanto meno si spera, che la ratifica avvenga in tempo per consentire l'applicazione dell'accordo con il 1° gennaio 1965.

Dalla firma del vecchio accordo del 1948, l'afflusso dei nostri lavoratori in Svizzera è andato progressivamente crescendo; dopo il 1959 la nostra manodopera è praticamente raddoppiata. Infatti dai 243 mila lavoratori italiani occupati in Svizzera nel 1959, si è ora arrivati alla cifra di 474 mila. A causa dei provvedimenti anticongiunturali adottati dalle autorità svizzere e di quei provvedimenti che specificatamente limitano l'impiego della manodopera straniera, si prevede che il numero dei nostri lavoratori in Svizzera debba rimanere nei prossimi anni più o meno stazionario sulla cifra suindicata. Oggi gli italiani rappresentano il contingente straniero più numeroso in Svizzera costituendo infatti circa il 66 per cento della manodopera straniera. È da notare che nella cifra di 474 mila non sono compresi i lavoratori italiani regolarmente domiciliati in Svizzera, cioè coloro che risiedono nel paese da oltre 10 anni, e che, con i loro familiari, ammontano a circa 80 mila.

Si tenga anche presente che lavorano in Svizzera, e prevalentemente nel Canton Ticino, altri circa 20 mila *frontalieri* italiani, cioè lavoratori che risiedono regolarmente in Italia e tutti i giorni entrano ed escono dal vicino Paese.

Circa la provenienza degli emigrati italiani, è da rilevare che, mentre negli anni passati essi erano quasi esclusivamente provenienti dall'Italia settentrionale, in questi ultimi anni e in misura sempre maggiore, essi sono provenienti dall'Italia centrale e meridionale: questi ultimi rappresentano circa il 60 per cento della nostra manodopera.

I vantaggi più importanti che l'accordo assicura, riguardano la riduzione del periodo di attesa da 3 anni a 18 mesi per il ricongiungimento delle famiglie, i benefici concessi ai lavoratori dopo 5 anni di soggiorno e la possibilità per i lavoratori stagionali, che sono ancora moltissimi (170 mila), di ottenere la equiparazione con quelli annuali cumulando i diversi periodi di soggiorno precedenti.

Ritengo doveroso segnalare alla vostra attenzione il fatto che soprattutto in materia di ricongiungimento familiare il nuovo accordo fa un gran passo avanti in favore dei

nostri lavoratori. Infatti, dai 10 anni, prima necessari per ottenere il ricongiungimento delle famiglie, successivamente ridotti a 5 e poi a 3, con il nuovo accordo il periodo massimo di attesa è portato a 18 mesi, ulteriormente riducibile in casi particolari. È previsto che gli ascendenti del lavoratore e di sua moglie ottengano, in casi particolari, l'autorizzazione a risiedere in Svizzera.

Altro obiettivo raggiunto è quello della concessione, dopo solo 5 anni di soggiorno continuato nella Confederazione, dei benefici che fino ad ora erano ottenibili dopo un soggiorno di 10 anni. Dopo 5 anni i lavoratori italiani sono ammessi ad iscriversi agli uffici di collocamento ed alle casse svizzere di assicurazione contro la disoccupazione. In caso di recessione economica, i lavoratori che non dovessero trovare una occupazione nel Paese, potranno beneficiare delle provvidenze di disoccupazione alla stessa maniera dei cittadini svizzeri.

Un altro notevole passo in avanti che l'accordo fa rispetto a quello del 1948 riguarda i lavoratori stagionali. Fino ad ora tali lavoratori non potevano cumulare i periodi di lavoro prestati in Svizzera e quindi non erano mai ammessi a godere dei benefici di cui usufruiscono i lavoratori dopo la permanenza di un certo numero di anni nella Confederazione.

Oggi invece essi potranno totalizzare, ai fini dell'anzianità di soggiorno, i periodi di lavoro compiuti nel paese in diverse epoche. Se durante 5 anni consecutivi detti lavoratori hanno risieduto 45 mesi in Svizzera, essi sono equiparati ai lavoratori annuali ai fini della possibilità di farsi raggiungere dalla famiglia. I periodi di lavoro compiuti come stagionale sono altresì computati per l'ottenimento degli altri vantaggi riconosciuti ai lavoratori annuali dopo 5 o 10 anni di soggiorno.

Oltre alle suaccennate innovazioni, l'accordo ne prevede altre, pur importanti, che riguardano l'alloggio, le scuole, il lavoro, ecc.

Ritengo superfluo accennare che esiste in Svizzera completa identità di trattamento tra la nostra manodopera e quella locale. Anzi, alcuni sindacati svizzeri, come ha riportato la stampa dei giorni scorsi, ritengono che i lavoratori italiani con il nuovo accordo vengono ad essere privilegiati rispetto ai lavoratori nazionali, per l'impegno assunto dal Governo svizzero di facilitare il loro ambientamento.

Dalla relazione che accompagna il disegno di legge per l'approvazione dell'accordo in parola si possono rilevare e meglio valutare

le singole clausole dell'Accordo, del Protocollo finale e delle Dichiarazioni comuni; rimando perciò a tale relazione per l'esame di dettaglio degli articoli.

In conclusione, l'accordo sottoscritto il 10 agosto 1964 risponde in modo soddisfacente a gran parte delle giuste aspettative degli italiani occupati in Svizzera.

Aggiungo che il presente accordo, malgrado le polemiche ed anche qualche risentimento a cui ha dato luogo, contribuirà a rafforzare e ad approfondire sempre più i vincoli di tradizionale amicizia che ci uniscono alla vicina Confederazione elvetica.

Ne raccomando, pertanto, l'approvazione.

BERTINELLI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 dell'Accordo stesso.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.